



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**

LICEO ARTISTICO STATALE

Sede staccata: Via C. Pinzi, 44

01100 VITERBO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ORIOLI"

Sede centrale: Via di Villanova, 2/E

01100 VITERBO

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE

Sede staccata: Via Bianchini, 15 – 01100  
VITERBO

Sede staccata: P.zza Indipendenza – 01017  
TUSCANIA

Cod. Mecc. VTIS00800R - C.F. 80011990563

Tel: 0761/251194/96 – Email: [vtis00800r@istruzione.it](mailto:vtis00800r@istruzione.it) - [vtis00800r@pec.istruzione.it](mailto:vtis00800r@pec.istruzione.it) - website: [www.iissorioli.edu.it](http://www.iissorioli.edu.it)

---

# REGOLAMENTO PER STIPULA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

(ai sensi del D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 45 c.2 lett. B)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N.84  
DEL 29 OTTOBRE 2024

## INDICE

REGOLAMENTO PER STIPULA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE .....	1
1 - PREMESSA.....	3
2 - DEFINIZIONE.....	4
3 - SOGGETTI SPONSOR .....	4
4 - ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE .....	5
5 - FORME DI SPONSORIZZAZIONE .....	5
6 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA.....	5
7 - MODALITÀ DI RICOGNIZIONE DEGLI SPONSOR.....	6
8 - VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE.....	6
9 - STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
10 - DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI .....	7
11 - GESTIONE DELLA PRIVACY .....	8
12 - NORME DI RINVIO.....	8
13 – ENTRATA IN VIGORE .....	8

## 1 - PREMESSA

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

**Vista** la L. 27 dicembre 1997, n. 449, nella quale si rinviene la legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione e che all'art. 43 dispone che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione [...] con soggetti privati ed associazioni"

**Visto** il Dlgs. 267/2000, art. 119 "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni in applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997";

**Visto** il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", che all' art.45, c.2 lettera b sancisce che, per quanto riguarda le sponsorizzazioni, "è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola",

il Consiglio di Istituto formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto con delibera n. 84 del 29 ottobre 2024.

## 2 - DEFINIZIONE

### A) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi o contributi economici in cambio di pubblicità.

### B) FINALITÀ

L'Istituto Scolastico intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere l'innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.

### C) SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell'Istituto;

### D) TERMINI DEL CONTRATTO

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (*sponsee*) offre ad un terzo (*sponsor*) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o attraverso i canali di comunicazione il nome, oltre al marchio dello sponsor (*logo*), il quale assume l'obbligo di fornire un corrispettivo;

### E) VINCOLI O ONERI

Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

### F) CONFLITTO DI INTERESSE

È necessario escludere qualsiasi forma di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata.

## 3 - SOGGETTI SPONSOR

1. Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
  - a. persone giuridiche aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
  - b. le associazioni senza fine di lucro;
2. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:
  - a. le finalità ed intenzioni di tipo educativo - formativo;
  - b. l'esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
  - c. la non sussistenza di natura e scopi che siano in conflitto in alcun modo con l'utenza della scuola;
  - d. la non sussistenza di provvedimenti di natura giudiziaria di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso.
3. Non possono assumere la veste di sponsor i partiti politici, i movimenti politici e tutte le associazioni o formazioni di qualsivoglia forma giuridica con finalità dirette o indirette a carattere politico.

## 4 - ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. L'attività oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
  - a. sostegno a manifestazioni di carattere culturale e artistico;
  - b. fornitura di attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, di libri, volumi ecc.;
  - c. interventi a favore di attività di animazione, laboratori ecc.;
  - d. iniziative a favore di attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi).
  - e. iniziative inerenti al PCTO in Italia e all'estero;
  - f. iniziative che prevedano un supporto in favore di alunni svantaggiati, diversamente abili ecc.;
  - g. contributi per l'acquisto di materiali utili all'ampliamento dell'offerta formativa;
  - h. ogni altra attività che l'Istituto ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di sponsorizzazione.

## 5 - FORME DI SPONSORIZZAZIONE

1. La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
  - a. Contributi economici da versare direttamente all'Istituto, che possono essere richiesti ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico;
  - b. Cessione gratuita di beni e/o servizi: le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L'Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate. La cessione gratuita di beni non deve essere assimilata alla donazione. Infatti, anche se, in sostanza, le due azioni sopra citate producono gli stessi effetti si rilevano, nei due casi, differenti caratteristiche:
    - nella cessione (che rappresenta propriamente la fattispecie della sponsorizzazione) l'atto non è compiuto per spirito di liberalità, ma richiede una controprestazione, anche se non significativa sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario;
    - la donazione, invece, come descritta dall'art. 769 c.c. – in termini di “contratto basato su uno spirito di liberalità”, prevede che una parte “arricchisca” l'altra senza che si preveda un'obbligazione.
  - c. Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall'Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.
2. Ogni contratto non può avere una durata superiore ad un anno.

## 6 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA

1. La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, in sede di stipulazione del contratto attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- a. riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet ecc.);
  - b. pubblicazione nel sito web della Scuola e in altre sedi individuate degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
  - c. posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
  - d. distribuzione di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali ecc.;
  - e. organizzazione di eventi informativi con i docenti, le famiglie e gli studenti.
2. Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor, esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
  3. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento dell'esecutività del contratto stesso.

## 7 - MODALITÀ DI RICOGNIZIONE DEGLI SPONSOR

1. L'individuazione dello sponsor può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
  - a. attraverso il recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti;
  - b. attraverso contatti diretti di soggetti qualificati ed ipoteticamente interessati all'attività da sponsorizzare;
  - c. attraverso un avviso di sponsorizzazione ad parte della Scuola scolastica delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse.

## 8 - VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE

1. I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell'Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.
2. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
3. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.

## 9 - STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La sponsorizzazione deve essere formalizzata mediante sottoscrizione di apposito contratto nel quale verranno stabiliti:
  - a. l'oggetto della sponsorizzazione;
  - b. i diritti dello sponsor e la completa descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione (forme di promozione, comunicazione, pubblicità), ivi compresa la descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso;
  - c. gli obblighi assunti dallo sponsor;
  - d. l'eventuale diritto di "esclusiva", tenendo presente che la sponsorizzazione può anche non essere esclusiva;
  - e. la durata del contratto di sponsorizzazione e l'eventuale sua rinnovabilità;

- f. corrispettivo per la sponsorizzazione;
  - g. le responsabilità e gli impegni reciproci;
  - h. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
  - i. l'indicazione del Foro competente per la risoluzione di controversie.
2. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, salvo diverse intese fra le parti, attraverso le modalità previste della normativa vigente.
  3. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza dell'affidamento.
  4. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
  5. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento, in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
  6. È prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre, prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.
  7. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.
  8. I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.

## 10 - DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI

1. Il Consiglio d'istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale rappresentante possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.
2. Elenco dei casi in cui l'Istituzione scolastica può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare una sponsorizzazione:
  - a. presupposizione del possibile conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b. soggetti privati o pubblici, che abbiano in atto controversie di natura giuridica con l'Istituzione scolastica;
  - c. riscontro di un possibile pregiudizio o danno all'immagine della scuola nel messaggio pubblicitario;
  - d. esclusione a priori di sponsorizzazioni riguardanti:
    - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
    - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
    - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza del Consiglio d'istituto.

## 11 - GESTIONE DELLA PRIVACY

1. I dati personali raccolti in applicazione del Regolamento UE 2016/679 saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Ne consegue il dovere per l'amministrazione scolastica di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
3. Durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato eventualmente recepiti e riguardanti l'Istituzione scolastica.
4. Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente scolastico, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata.
5. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

## 12 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia.

## 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dall'a.s. 2024/2025 mediante l'affissione all'Albo e pubblicazione sul sito istituzionale.